DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 2 maggio 1996, non più in vigore dal 2 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-cooperazione-allo-sviluppo-1996/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it